

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

COPIA

09775/10

Oggetto
Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -

R.G.N. 19195/

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -

Cron. 7684

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

Rep.

Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -

Ud. 30/10/03

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

E.T.A.C. - ESERCIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI IN

CONCESSIONE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 110, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI

NERLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

CATALANO, ROBERTO RUSSO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GIANTOMASO SALVATORE, BIMA FRANCESCO, MERCURIO

GIOVANNI, CAVOTO ANGELO, MURAGLIA PIO, MAZZONE NICOLA,

RECCE BRUNELLO, IACOVIELLO DARIO, CIROCCO ROCCO,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIA N. 81,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. D. DE VECCH
per diritti € _____

Il 8-3-04
IL CANCELLIERE

2003
5577



presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE,
 rappresentati e difesi dall'avvocato BENEDETTO DEL
 VECCHIO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 109/01 del Tribunale di
 BENEVENTO, depositata il 19/03/01 - R.G.N. 229/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
 udienza del 30/10/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE
 MATTEIS;

udito l'Avvocato CATALANO;

udito l'Avvocato DEL VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
 Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per
 il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della s.r.l. E.T.A.C. - Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione con mansioni di agente unico, e cioè di autisti di mezzi pubblici di trasporto tenuti altresì al rilascio di biglietti a bordo. Per tale mansione hanno diritto ed hanno percepito la indennità¹ agente unico.

La controversia riguarda esclusivamente i criteri di calcolo di tale indennità: il datore di lavoro sostiene che la stessa si deve ritenere, dal complesso della contrattazione collettiva, cristallizzata in cifra fissa al valore del 1986; i lavoratori che essa va commisurata alle variazioni della retribuzione.

La tesi dei lavoratori ricorrenti è stata accolta con sentenza del Pretore, confermata in sede di appello dal Tribunale di Benevento con sentenza del 19 marzo 2001 n. 109.

La motivazione del Tribunale è basata essenzialmente su due ordini di argomenti: la interpretazione della delibera regionale che disciplina tale indennità, e la esclusione della indennità in questione dal congelamento disposto con norme contrattuali.

Sul primo punto ha osservato:

L'art. 3 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984 n. 93 dispone che "ogni nuova istituzione o variazione

dell'indennità per agente unico deve essere contenuta nei limiti massimi ammissibili che la Giunta regionale determina... ."

In attuazione di tale disposizione di legge, la delibera della Giunta regionale del 2 dicembre 1986 ha fissato, per l'anno 1986, il limite massimo ammissibile dell'indennità di agente unico in una somma giornaliera pari alla retribuzione di 20+20 minuti di un autista di VII livello con tre scatti di anzianità precisando, di conseguenza, che detti venti minuti dovessero corrispondere a L. 2.397 lorde giornaliere.

Da qui le due tesi, quella del datore di lavoro, secondo cui la indennità agente unico sarebbe cristallizzata in detta somma anche per gli anni successivi al 1986, quella dei lavoratori, secondo cui la commisurazione dovrebbe essere fatta a venti minuti di retribuzione, ed alle sue variazioni nel tempo.

Il Tribunale ha rilevato che l'indennità è stata aumentata gradualmente, secondo quanto disposto dall'accordo regionale del 5 maggio 1988, fino a raggiungere l'entità prevista dalla delibera regionale dianzi citata solo il 1° gennaio 1990; ha ritenuto che, a decorrere da quella data, sussista il diritto per i lavoratori svolgenti le mansioni di agente unico all'adeguamento automatico della indennità in questione alle variazioni retributive. Secondo il

Tribunale, il riferimento a L. 2.397 ha la funzione di applicare il criterio stabilito all'anno 1986, mentre il limite massimo (venti minuti di retribuzione) deve essere inteso come parametro di riferimento e, cioè come aliquota variabile in relazione alle variazioni della retribuzione di riferimento e non come limite inderogabile stabilito una volta per tutte anche nella sua determinazione quantitativa. Il Tribunale osserva che il parametro di riferimento in oggetto e l'accordo regionale del 5.5.88 che richiama la delibera della Giunta Regionale non sono stati mai modificati in seguito, pur non essendo contestato il diritto alla indennità agente unico.

Il Tribunale è quindi passato ad esaminare l'eccezione della società appellante secondo cui gli accordi nazionali per gli anni 1986, 1987, 1989 e 1995 avrebbero disposto il congelamento di taluni compensi retributivi; ed ha escluso che l'emolumento in questione possa essere compreso tra le voci congelate, in quanto compenso continuativo rientrante, in base all'art. 6 del CCNL 1976, nel concetto di retribuzione normale. Al riguardo rileva che non sussiste alcuna contestazione circa l'usuale svolgimento da parte dei lavoratori delle mansioni di agente unico e la corrispondente normale compensazione del relativo sacrificio per mezzo di un'indennità che presenta, appunto,

oltre al carattere della continuità, quelli dell'obbligatorietà, determinatezza o determinabilità.

Ha esaminato le modificazioni intervenute nella normativa contrattuale con l'entrata in vigore del CCNL 12 marzo 1980, escludendo che queste abbiano determinato alcuna variazione normativa rilevante per l'emolumento de quo.

Così affermata la natura di retribuzione normale, il Tribunale ha precisato che a tale qualificazione non osta il nomen juris di indennità attribuito dalle parti, essendo precipuo compito del Giudice di merito accertare l'effettiva natura del compenso in base al contenuto specifico delle pattuizioni contrattuali ed alle concrete modalità esecutive della prestazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. ETAC, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Gli intimati si sono costituiti con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 Legge Regione Campania 13/1984, nonché degli artt. 1362, 1363 cod.civ., contesta la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata della delibera in questione.

Argomenta che tale delibera è intervenuta non per introdurre la indennità agente unico, che preesisteva, ma per porvi un tetto, in cifra fissa. Ma anche a voler ritenere, col Tribunale, che questa delibera, col riferimento ai 20 + 20 minuti di paga, determinava una aliquota variabile in relazione alle variazioni della paga stessa, a prescindere dalla quantificazione originaria di lire 2.397, sarebbe risolutivo che questa delibera: 1) disponeva soltanto per l'anno 1986 e per quelli precedenti; 2) fissava un limite massimo ammissibile, all'interno del quale valevano le determinazioni dell'autonomia collettiva. Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo violazione dell'art. 39 Cost., dell'art. 1322 cod.civ., dei principi di diritto vigenti in materia di autonomia collettiva e dei suoi livelli, degli art. 1362 e seg. Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. C.P.C., contesta l'affermazione del Tribunale che la normativa concernente l'indennità di agente unico nella Regione Campania assume un carattere di specialità e di deroga rispetto alle previsioni contrattuali vigenti a livello nazionale, talché l'indennità in oggetto rientrerebbe, in tale zona, nel concetto di retribuzione normale, adeguandosi automaticamente alle variazioni di essa.

La ricorrente fa notare che nella ricerca della effettiva volontà delle parti contraenti deve considerarsi il

particolare ordinamento collettivo del settore, con valutazione complessiva delle clausole (art. 1363 Cod. Civ.), senza trascurare il senso letterale delle parole collocate all'interno di quel particolare ordinamento (art. 1362 Cod. Civ.). Nel settore, la contrattazione nazionale ha un ruolo sopraordinato ex lege: difatti, a norma dell'art. 1 della Legge 270/1988, finanche le disposizioni di legge contenute nel Regolamento allegato al R.D. 148/1931 (sullo stato giuridico degli autoferrotranvieri), possono essere derogate dai contratti collettivi di categoria. Per suo conto, la contrattazione collettiva di settore ha sempre provveduto a regolare i rapporti tra contrattazione nazionale e contrattazione aziendale (quest'ultima sostituita da contrattazione territoriale ogni qualvolta la materia consente e/o sollecita regolamento uniforme nel territorio), all'uopo: determinando le materie e gli istituti riservati all'area nazionale e quelli demandati all'area aziendale, anche questi ultimi specificatamente individuati e non risultanti genericamente in via residuale (c.c.n.l. del 1976, art. 2-3; c.c.n.l. del 1985, art. 2-3; c.c.n.l. del 1997, art. 7); prevedendo anche l'introduzione a livello aziendale, del sistema ad agente unico con relative forme di tutela (cit. contratto del 1976, art. 48/c; contratto del 1985, art. 3); adottando regole perequative di contenimento del costo del lavoro, anche

mediante riduzione degli automatismi retributivi, nazionali ed aziendali, in particolare congelando tutte le voci retributive indicizzate, fatta sola eccezione di alcune voci nazionali (accordo nazionale 3.7 1986, accordo nazionale 27.2.1987, 2 ottobre 1989, 11 aprile 1995, 25 luglio 1997), disponendo che i costi del lavoro derivanti dalla contrattazione aziendale dovevano essere coperti da economie derivanti da recuperi di produttività in attuazione di appositi e verificabili progetti aziendali. Infine contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui nel caso in esame, la indennità di agente unico rientra nel concetto di retribuzione normale e come tale resta fuori dall'ambito di applicazione delle clausole di congelamento.

La ricorrente imputa al Tribunale di trascurare i dati sistematici e letterali che caratterizzano i citati c.c.n.l. del 1976 e del 1980. Ambedue i contratti contengono disposizioni organiche sull'assetto retributivo del settore, che costituiscono sistema chiuso, nel cui contesto:

1) la retribuzione normale mensile non corrisponde a dato di fatto, bensì a dato convenzionale, viene tipicizzata per costituire la base di compute di tutti gli istituti indiretti, dai compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al

trattamento di fine lavoro ecc., i cui regolamenti fanno espresso riferimento appunto alla retribuzione normale convenzionale;

2) nel testo dell'art. 6 del c.c.n.l. del 1976, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, che fanno parte della retribuzione normale, vengono contrapposte a premi, indennità ed a "tutti" gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile per specifiche prestazioni di servizio, che invece non fanno parte della retribuzione normale; dalla contrapposizione emerge chiaro il rilievo del dato sistematico: qualsiasi competenza accessoria in tanto fa parte della retribuzione normale in quanto risulti corrisposta non soltanto in via continuativa ma anche in misura fissa; se corrisposta in misura variabile, perché collegata alle presenze o ad altri fattori che seppure continuativi di mese in mese possono variare, non fa parte della retribuzione normale; 3) analogamente, nel testo dell'art. 1 del c.c.n.l. del 1980, sono elencati dapprima sette voci retributive che costituiscono la retribuzione normale, tutte corrisposte a carattere fisso e continuativo, di poi le indennità saltuarie e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni di cui al successivo art. 9, che non fanno parte della retribuzione normale; dal confronto appare chiara la corrispondenza dei

due regolamenti che si sono succeduti nel tempo: resta che qualsiasi competenza accessoria, se corrisposta in misura variabile, perché collegata alla presenza o ad altri fattori che seppure continuativi di mese in mese possono variare, non fa parte della retribuzione normale; *al* riguardo, la lettera del citato art. 9 è particolarmente penetrante chiarendo che la variabilità di cui trattasi può dipendere anche dal solo collegamento con "effettive e/ particolari prestazioni", come - all'evidenza quelle dell' agente unico.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

La infondatezza si evince dalla loro stessa prospettazione. E' la stessa ricorrente la quale dichiara che nel testo dell'art. 6 del c.c.n.l. del 1976, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo fanno parte della retribuzione normale, e sono contrapposte a premi, indennità ed a "tutti" gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile per specifiche prestazioni di servizio, che invece non fanno parte della retribuzione normale; e che tale regolamento corrisponde a quelli che si sono succeduti nel tempo.

E la sentenza impugnata ha accertato che tale indennità era corrisposta in maniera fissa e continuativa, venendo a costituire la retribuzione normale di una mansione, autista

agente unico, distinta e più gravosa di quella di semplice autista (sul carattere continuativo ed obbligatorio della indennità ^{di} agente unico vedi anche Cass. 13 maggio 1998 n. 4836).

Il complesso quadro contrattuale è nei termini descritti dalla ricorrente; ma da questo non deriva la conseguenza che ella vorrebbe trarne.

La contrattazione collettiva nazionale ha avvocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre così l'onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica; e ha demandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.

E' di tutta evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure per ottenere incrementi di produttività.

Questa Corte si è pronunciata su temi aventi riferimento a quello di causa, statuendo che financo la nullità delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali di qualsiasi livello ed epoca che dovessero risultare in contrasto, nella specie, con le disposizioni della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (in tema di approvazione delle

tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) non riguarda le indennità fisse o temporanee di qualsiasi natura ove queste siano concesse per cause giustificatrici individuate in relazione all'esercizio concreto delle mansioni, ed in particolare quando abbiano una specifica causa nella individuata maggiore gravosità concreta nell'esercizio delle mansioni di una determinata categoria di lavoratori (Cass. 25 luglio 1996 n. 6690).

Non si ravvisano pertanto, nella sentenza impugnata, né vizi nella interpretazione della legge regionale campana, né del quadro normativo contrattuale.

Non può essere presa in considerazione la delibera della regione toscana del 1996, riferita nella memoria ex art. 378 c.p.c., perché costituente circostanza di fatto nuova; peraltro essa non giova alla ricorrente, perché attesta che la indennità in questione viene corrisposta in maniera fissa e continuativa, per 22,5 giorni al mese.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 4.500 per onorari di avvocato.

La Corte:

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le
spese del presente giudizio liquidate in Euro 15,00

oltre Euro 4.500 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione Lavoro, il 30 ottobre 2003.

Il Presidente *Vincenzo Mileo*

Il Consigliere Estensore *Aldo De Mascis*

St. Alie
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 25 FEB. 2004

IL CANCELLIERE

St. Alie

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI ESPESA TACITA